

CHIARIMENTO PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE PUNTO 16 DEL BANDO DI GARA
A seguito delle richieste pervenute circa la corretta interpretazione del punto 16 del bando di gara si precisa quanto segue:

• **Cauzione provvisoria (obbligatoria per ciascun concorrente)**

L'offerta dovrà essere corredata dalla cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'importo pari al 2% dell'importo presunto dei lavori a base di gara. Tale cauzione dovrà essere costituita nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero dovrà essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fidejussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall'attestato S.O.A..

Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi di concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio devono presentare la certificazione di cui sopra.

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della predetta certificazione di qualità, se non risultante dall'Attestato S.O.A., comporta l'esclusione dalla gara.

16.3. Garanzia fideiussoria definitiva sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali (di competenza dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario, o la capogruppo, ha l'obbligo di costituire una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 10% dell'importo dei lavori risultante dal quadro economico a corredo del progetto esecutivo, e contenente specifica previsione ai sensi del comma 2 del citato articolo, secondo lo Schema Tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12/03/2004. La garanzia definitiva è ridotta del 50% per le imprese, o capogruppo di raggruppamento temporaneo di impresa, che presentino la certificazione di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e deve essere mantenuta sino all'ottenimento del certificato di agibilità.

Si precisa che la scadenza della garanzia definitiva non coincide in linea generale con la durata dei lavori (36 mesi) ma deve essere mantenuta sino all'ottenimento del certificato di agibilità, immediatamente successivo al collaudo provvisorio dell'opera.

Si pone in evidenza che l'art.113 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, prevede lo svincolo progressivo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dei lavori.

L'ammontare residuo (nel limite minimo del 20 per cento dell'iniziale importo garantito) della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato come previsto dall'art art.123 comma 1 del DPR 207/201

• **Altre garanzie e responsabilità (che competono al solo aggiudicatario)**

Alla lettera d) è prevista a carico del solo aggiudicatario una fideiussione del 0,25% del valore complessivo della gestione, come da piano economico finanziario, a garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligo contrattuale, nessuno escluso, derivante dalla concessione. La fideiussione deve contenere l'esplicito impegno dell'Agenzia,

Istituto, Società, a versare, a prima richiesta, entro quindici giorni, la somma all'Azienda Sanitaria, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata per inadempimenti, e deve recare in calce, a pena di esclusione, l'autentica notarile della firma dell'Agente/Funzionario della rilasciante.

Infine il solo concessionario inoltre, è obbligato a stipulare entro 15 giorni dalla data di emissione del collaudo, presso primaria compagnia di assicurazione, una polizza di assicurazione contro il rischio di incendio e di crollo dell'edificio, con capitale assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile. La polizza dovrà prevedere clausola di aggiornamento annuale del valore assicurato.